

Milano, 13 novembre 2020

Spettabile

Comune di Folignano  
Via Roma, 17  
63084 Folignano (AP)

**Oggetto: sinistro n. 255.264.232 del 17 gennaio 2017 a polizza n. 253307809 (contrante e assicurato: Comune di Folignano).**

Egregi signori,

faccio seguito al carteggio pregresso per comunicarvi la definizione con esito negativo del procedimento di mediazione dinanzi alla Camera di conciliazione forense picena e la conseguente conclusione della fase stragiudiziale.

Come più volte discusso per le vie brevi, ritengo vi siano i presupposti in fatto e in diritto per dare corso ad un contenzioso giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo di polizza a favore dell'ente.

Invero, le perizie tecniche acquisite e che mi sono state fornite in visione consentono di sostenere che il sinistro (*id est*, il crollo del tetto della Palestra della Struttura Integrata Comunale) non sia stata provocato tanto da un difetto di progettazione o di costruzione, bensì da un fatto dotato di efficacia causale autonoma nella fattispecie concretizzatosi in un evento imprevedibile ed inevitabile, caratterizzato da una sua propria ed esclusiva autonomia causale, vale a dire da un sovraccarico di neve.

Per quanto le perizie tecniche acquisite nel procedimento penale (a tutt'oggi pendente presso la Procura di Ascoli Piceno) abbiamo potuto riscontrare la sussistenza di un errore di progettazione, va ricordato che:

- i) il testo di polizza non condiziona in alcun modo e in alcun momento l'operatività della garanzia "sovraccarico di neve" alla regolarità urbanistica dell'edificio né alla assenza di errori progettuali;
- ii) l'art. 4-Sezione 1 delle condizioni di assicurazione prevede che la compagnia non sia obbligata "per i danni [...] *causati da errori di progettazione*", ossia qualora risulti comprovato un nesso di causa tra l'errore di progettazione e il crollo. Di contro, nel caso di specie, il crollo parrebbe doversi imputare all'eccezionale accumulo di neve sul tetto di copertura. Del resto, la struttura era in perfetta attività da almeno 13 anni e le verifiche eseguite dalle squadre

incaricate di svolgere le analisi strutturali ai fini della compilazione delle schede AEDES a seguito del terremoto del 2016 avevano dato esito totalmente negativo.

In buona sostanza, l'esclusione di garanzia non dovrebbe operare *ex se* per il sol fatto che l'immobile si presuma viziato da errore di progettazione, bensì solo qualora questo errore sia stata la causa effettiva del crollo; di contro, nel caso di specie è stata proprio la presenza della neve in eccezione quantità ad avere determinato il cedimento della copertura.


Ma viepiù!

Se anche dovesse mai un giorno aversi conferma che il crollo fu conseguenza di un errore di progettazione dovrebbe comunque ritenersi operante la copertura a favore dell'ente in ragione del combinato disposto di cui agli artt.

- 15 delle *Norme che regolano l'assicurazione in generale (sezione 2)*: “*La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi*” e
- 17 delle *Norme che regolano l'assicurazione in generale (sezione 1)*: “*Si conviene fra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza*”.

Per quanto anzidetto, ritengo sia percorribile anche in sede giurisdizionale la pretesa dell'ente di ottenere il pagamento dell'indennizzo di polizza.

Un cordiale saluto,



avv. Annibale Valsecchi